

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL PROGETTO DI LEGGE

**“RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115,
RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO E ALL'ESPORTAZIONE
DI DETERMINATE MATERIE PRIME E DETERMINATI PRODOTTI ASSOCIATI
ALLA DEFORESTAZIONE E AL DEGRADO FORESTALE”
EUDR**

EMENDAMENTO N.1

L'articolo 1 è così modificato:

“Art. 1

(Finalità, oggetto e rinvio)

1. La presente legge recepisce ed attua nell'ordinamento sammarinese le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1115 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito in breve "Regolamento EUDR"), riguardanti l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l'esportazione di materie prime interessate e di prodotti interessati, che contengono tali materie prime o che sono stati nutriti o fabbricati con l'uso di tali materie prime, la cui produzione è associata a potenziali eventi di deforestazione.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica il Regolamento EUDR."

EMENDAMENTO N.2

L'articolo 6 è così modificato:

“Art. 6

(Obblighi degli operatori PMI e dei commercianti PMI)

1. L'operatore PMI è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 8 del Regolamento EUDR.
2. Il commerciante PMI è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5, commi da 2 a 5 del Regolamento EUDR.
3. Il commerciante PMI offre all'Autorità competente tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10, compreso l'accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.”.

EMENDAMENTO N.3

Il comma 4 dell'articolo 7 è così modificato:

“4. Il contenuto della dichiarazione di dovuta diligenza è definito dall'Allegato II del Regolamento EUDR.”.

EMENDAMENTO N.4

Il comma 2 dell'articolo 9 è così modificato:

“2. L’UPAV svolge i compiti previsti dai Capi 3 e 4 del Regolamento EUDR, inclusi i controlli sugli operatori, sui commercianti e sulle partite di prodotti interessati, nonché la verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza e l’adozione di sanzioni e misure correttive, fermi restando i compiti affidati alle Autorità doganali ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento EUDR.”.

EMENDAMENTO N. 5

All’articolo 12 sono effettuati i seguenti emendamenti:

a) La lettera f) del comma 1, dell’articolo 12 è così modificato:

“f) l’operatore o il commerciante che non fornisce le informazioni richieste dall’Autorità competente, o le fornisce in modo errato, incompleto o tardivo è sottoposto a una sanzione pecuniaria da un minimo di 400 euro a un massimo di 20.000 euro.”.

b) Il comma 5, dell’articolo 12 è così modificato:

“5. La facoltà di oblazione volontaria di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge n.68/1989 e successive modifiche è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.”.

EMENDAMENTO N. 6

Il comma 1 dell’articolo 14 è così modificato:

“1. Ai sensi di quanto indicato all’articolo 9, commi 2 e 3, i controlli sulle importazioni ed esportazioni da e verso paesi terzi sono effettuati dall’UPAV e dalle autorità doganali competenti in conformità agli articoli 26 e 27 del Regolamento EUDR.”.

EMENDAMENTO N. 7

All’articolo 15 sono effettuati i seguenti emendamenti:

a) Il comma 3 dell’articolo 15 è così modificato:

“3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 o 2, della Direttiva 2013/34/UE, la presente legge si applica dal 30 giugno 2026.”.

b) All’articolo 15 è aggiunto il seguente comma 4

“4. Con decreto delegato sono modificate e/o integrate le disposizioni contenute nella presente legge al fine di adeguare le stesse ad eventuali aggiornamenti della normativa europea in materia.”.

Laddove è indicato “articolo” nella numerazione degli articoli emendare con “art.”

Laddove nel testo della legge è indicato “gli operatori” emendare con “l’operatore”

Laddove nel testo della legge è indicato “i commercianti” emendare con “il commerciante”

Laddove nel testo della legge è indicato “autorità” emendare con “Autorità”

